



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail:

ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2012/08.02/000007-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO DI MESSA IN ESERCIZIO DI NUOVA STRUTTURA IN AMPLIAMENTO AD ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE, NEL COMUNE DI MARGARITA.

PROPONENTE: FERRERO MARISA - VIA REGINA ELENA, 10 - 12047 ROCCA DE BALDI.
E SCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

Premesso che:

- in data 27.10.2015 con prot. n. 100787, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., presentata da parte della Sig.ra FERRERO Marisa, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta con sede legale in Via Alteni, 4 - 12040 Margarita.
- il progetto rientra nella categoria progettuale n.1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento dal 02 novembre 2015 al 16 dicembre 2015, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 102923 del 02.11.2015, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - ⇒ L'ASL CN1, con nota prot. ricev.to n. 115651 del 10.12.2015, ha formulato parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 - le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs 81/08 e smi: in particolare i meccanismi automatici di carico/scarico del mangime da e verso i silos di stoccaggio devono essere dotati di ripari inamovibili (ovvero asportabili con l'utilizzo di particolari utensili) o interbloccati atti comunque ad impedire il contatto accidentale con organi meccanici in movimento. I comandi elettrici di questi impianti devono essere situati in posizione idonea tale da permettere un'adeguata visibilità sulla zona di lavoro e sugli impianti stessi.
 - Durante le operazioni di rimozione della pollina e bonifica delle strutture durante il "vuoto sanitario" devono essere prese misure di protezione collettiva e individuale (sistemi di aspirazione, idonei DPI etc.) contro l'esposizione di agenti chimici (es. ammoniaca) e fisici (es. polveri) degli addetti a tali lavorazioni e devono essere adottati gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di tali agenti nell'ambiente esterno.
 - Considerato che la pollina prodotta potrà in parte venir distribuita sui terreni a disposizione della ditta, si richiama quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i..
 - Qualora in futuro sorgessero problematiche correlate all'impatto olfattivo, dovranno essere messe in atto tutte le migliori tecnologie, oltre quelle già adottate, necessarie a garantire il contenimento delle emissioni odorigene nell'ambiente circostante.
 - ⇒ Il settore provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo, con nota prot. n. 118632 del 18.12.2015, ha formulato parere favorevole.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il progetto prevede l'ampliamento dell'attuale sito produttivo mediante la messa in funzione di una struttura di allevamento di nuova costruzione. Il sito produttivo disporrà quindi di 4 capannoni per l'allevamento di avicoli da carne. L'entrata in esercizio della nuova struttura consentirà di incrementare la potenzialità produttiva da 72.000 posti (autorizzati in AIA) a 82.000.

Non sarà mai superata la soglia di 33 kg/mq di peso vivo stabulato all'interno delle strutture aziendali. Nel sito in questione saranno allevati polli da carne sia di sesso femminile sia maschile.

Per ogni ciclo produttivo vengono introdotti una parte di maschi che completeranno il loro accrescimento dopo 56 giorni ad un peso di 3,5 Kg, una parte di femmine che saranno vendute a 1,6 Kg dopo 35 giorni e una parte di femmine che saranno vendute a 2,4 Kg dopo 45 giorni. I due gruppi, all'interno di ogni capannone, saranno divisi attraverso idonee barriere che verranno rimosse dopo la vendita delle femmine.

L'allevamento è articolato su 5 cicli/anno, dal momento che il ciclo di allevamento dei maschi pesanti si protrae per 56 giorni, intervallati mediamente da 17 giorni di vuoto sanitario.

A fine ciclo, gli animali vengono caricati direttamente sui camion ed inviati al macello. All'interno dei capannoni vengono rimossi abbeveratoi, mangiatoie e lettiera esauste. Si procede quindi ad un lavaggio a secco, in modo da non avere produzione di acque di lavaggio, alla rimozione della lettiera esausta e disinfezione dei locali.

L'azienda FERRERO MARISA non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa viene immediatamente allontanata a fine ciclo. In caso di emergenza sanitaria la pollina viene stoccata tutta all'interno di un capannone, prima di essere correttamente smaltita, per procedere ad un risanamento e per evitare problemi con le emissioni odorigene e l'autocombustione.

La pollina, costituita essenzialmente di lolla di riso, feci e residui organici degli avicoli da carne, è pari a 849 mc e viene destinata in parte all'utilizzazione agronomica sui terreni a disposizione della ditta e in parte ceduta a terzi: alla ditta GEO G.A.S. Società Cooperativa Agricola in Castelletto Stura.

- In data 11 gennaio 2016, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste le note dell'ASL CN1 di cui alla nota prot. ricev.to n. 115651 del 10.12.2015 e del settore provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo di cui alla nota prot. n. 118632 del 18.12.2015 in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 11 gennaio 2016, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 27.10.2015 con prot. n. 100787, da parte della Sig.ra FERRERO Marisa, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta con sede legale in Via Alteni, 4 - 12040 Margarita, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che l'attuazione dell'intervento non determinerà modifiche ed alterazioni a carico delle componenti ambientali interferite, così significative e rilevanti da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione. Con riguardo al comparto emissivo, l'allevamento, se gestito correttamente, potrà garantire un adeguato contenimento delle emissioni in atmosfera.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1 al rispetto dell'obbligo di adeguamento degli elaborati progettuali da presentare, a livello di progettazione definitiva, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sulla base delle indicazioni che seguono:

a. devono essere fornite ulteriori informazioni a garanzia della corretta collocazione, benché presso terzi, della pollina prodotta dall'allevamento in esame, senza generare inconvenienti ambientali e/o odorigeni. A tal proposito:

– il contratto deve essere integrato con l'indicazione dei quantitativi ritirati e la ditta FERRERO MARISA deve dimostrare di poter gestire l'azoto zootecnico prodotto attraverso la combinazione delle operazioni di cessione ed utilizzazione agronomica sui terreni in disponibilità.

– deve essere trasmessa una relazione tecnica descrittiva delle modalità di gestione della pollina presso il sito della ditta GEO G.A.S. Soc. Coop. Agricola, in Castelletto Stura, comprensiva:

- della valutazione dell'adeguatezza delle strutture di stoccaggio dei materiali in ingresso, delle procedure di ricezione degli stessi e di alimentazione del digestore anaerobico, tenuto conto che la pollina viene estratta dai ricoveri avicoli della ditta FERRERO MARISA ove viene prodotta, in un'unica soluzione (al termine dei cicli di ingrasso), mentre le operazioni di caricamento all'interno del digestore anaerobico si protraggono nel tempo.

Le valutazioni sviluppate dovranno tenere in debita considerazione che – in occasione delle movimentazioni di pollina- vengono liberate ammoniaca e odori in misura considerevole.

- Della dimostrazione della possibilità di gestire le fasi di stoccaggio ed utilizzazione agronomica del digestato comprensivo dalla pollina, nel rispetto del D.P.G.R.29 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i., in capo alla medesima ditta GEO G.A.S. Soc. Cooperativa Agricola, come risultante dallo studio preliminare ambientale.

Tale relazione deve essere sottoposta alle opportune valutazioni da parte del Comune di Castelletto Stura, autorità competente per il citato impianto di digestione anaerobica.

b. Deve essere prodotto un elaborato di valutazione previsionale d'impatto acustico specifico per l'impianto in esame.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le autorizzazioni necessarie per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO